

Prot. 84/I/2018

Prov. n. 21/2018

Prot. 443/2018



Tribunale Ordinario di Perugia

Perugia 01 febbraio 2018

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che il progetto tabellare per il triennio 2017/2019 ha previsto che la materia della protezione internazionale, in relazione alle disposizioni di cui al d.l. 17.02.2017 n. 13 convertito con la legge 13.04.2017 n. 46, sia attribuita alla I e alla II sezione in seno alle quali “ sono istituite le Sezioni specializzate in materia di immigrazione e asilo, il cui organico è composto rispettivamente dai giudici della I Sezione e della II Sezione”;

Considerato che le due Sezioni hanno competenze parzialmente diverse (come peraltro previsto al punto 3) lett. c) della circolare del CSM 01.06.2017) poiché alla Sezione specializzata in seno alla Prima Sezione sono assegnate tutte le controversie di cui all’art. 3 del decreto legge n. 13/2017 mentre alla Sezione specializzata in seno alla Seconda Sezione sono assegnate le sole controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui agli artt. 32 e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (comunque comprese nelle prime);

Rilevato che nel corso delle riunioni effettuate con i giudici del settore civile è emersa la difficoltà derivante dal carico di lavoro aggiuntivo dato dai procedimenti in materia di protezione internazionale per i quali, dalla verifica effettuata, risultano pervenuti 748 procedimenti nel periodo dall’01.01.2017 al 16.08.2017 (data dell’entrata in vigore della normativa di cui alla l. 46/2017 prima richiamata), 258 procedimenti dal 17.07.2017 al 30.11.2017 per un totale di 1.006 procedimenti pervenuti nell’arco di 11 mesi che si aggiungono ai ruoli già gravati dei giudici del settore civile di questo Tribunale;

Considerato che la stragrande maggioranza dei procedimenti riguarda le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui agli artt. 32 e 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e costituisce quindi un aggravio per entrambe le Sezioni attesa la priorità che va comunque assicurata alla definizione di esse e l’esigenza di approfondimento e formazione di una specifica professionalità per la trattazione, entrambe specificamente previste nella legge indicata e richiamate ed attuate nella circolare del CSM dell’01.06.2017 ;

Evidenziato che i giudici del settore lavoro con lodevole spirito di servizio hanno manifestato la disponibilità a un'applicazione temporanea per la trattazione dei procedimenti in questione in attesa dell'eventuale buon esito della richiesta di applicazione extradistrettuale inoltrata da questo Presidente ai sensi dell'art. 11 d.l. 13/2017 convertito nella l. 46/2017 ovvero dell'aumento della presenza dei magistrati professionali (per copertura dei posti attualmente vacanti e/o rientro del magistrato attualmente in congedo straordinario);

Rilevato che nella riunione svoltasi il 24 gennaio 2018 con i magistrati di tutte le Sezioni civili interessate alla trattazione della materia sono state concordate le linee guida da adottare per l'applicazione dei colleghi della Sezione lavoro;

Vista la circolare della VII Commissione de CSM là dove prevede la possibilità di una coassegnazione alla Sezione o alle Sezioni a cui è attribuita la materia della protezione internazionale anche di giudici del settore lavoro *su base volontaria*, ove si tratti (come accade per questo Tribunale) di un settore in minore sofferenza;

rilevato che la coassegnazione dei giudici del settore lavoro riguarda i soli procedimenti ex artt. 32 e 35 che costituiscono la stragrande maggioranza del contenzioso e che va tenuto conto della richiesta di limitare il periodo di coassegnazione a mesi tre ai quali va però aggiunto il tempo intercorrente tra il decreto di fissazione del ricorso e la prima udienza (circa 30 giorni)

dispone

la coassegnazione dei giudici del settore lavoro, dottori Antonella Colaiacovo, Marco Medoro e Giampolo Cervelli alla I e alla II Sezione civile e, specificamente, la dr.ssa Colaiacovo e il dr. Medoro alla Prima Sezione e il dr. Cervelli alla Seconda esclusivamente per la trattazione dei procedimenti previsti dagli artt. 32 e 35 d. lgs. 28.01.2008 n. 25 per un periodo di quattro mesi a partire dal 15 febbraio 2018 e fino al 15 giugno 2018

I procedimenti ex artt. 32 e 35 saranno distribuiti ai magistrati applicati nelle due Sezioni specializzate secondo criteri automatici di iscrizione a ruolo, con l'ordine già previsto tabellarmente (dal meno anziano al più anziano escluso il Presidente del Tribunale) inserendo i magistrati sopra indicati nell'ordine di anzianità di ruolo all'interno della Sezione a cui ciascuno di essi è assegnato.

L'assegnazione dei procedimenti al dr. Marco Medoro, in ragione dell'impegno quale componente del Consiglio Giudiziario, dovrà essere ridotta del 20% al pari di quanto avviene per le assegnazioni dei procedimenti nel settore lavoro.

Il procedimenti collegiali saranno trattati dai collegi nella composizione tabellare già prevista rispettivamente per la I e la II sezione civile ai paragrafi 6.1 e 6.2 delle tabelle

2017-2019 con l'inserimento, quale terzo componente del collegio del magistrato coassegnato relatore.

Il presente decreto, avuto riguardo all'urgenza, ha efficacia immediata ex art. 7-bis ord. giud.

Si comunichi ai sigg. Magistrati, al sig. Dirigente amministrativo, ai Capi area del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi, altresì, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia per i profili di competenza trattandosi di variazione tabellare provvisoria.

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Roberti', written over the printed name.